Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 45**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 febbraio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 45 DEL 23 FEBBRAIO 1950:

Ministero della difesa - Esercito: Ricompense al valor militare.

(2049 - 2129 - 2131 - 2295 - 2762)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1949, n. 1128.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in contrada « Pellegrini » del comune di Boscoreale (Napoli).

N. 1128. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Nola in data 26 luglio 1942, integrato con postilla 26 marzo 1949, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in contrada « Pellegrini » del comune di Boscoreale (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1949, n. 1129.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Zevio, in Santa Maria del comune di Zevio (Verona).

N. 1129. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 21 marzo 1949, integrato con dichiarazione 28 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Zevio, in Santa Maria del comune di Zevio (Verona).

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1949, n. 1130.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe di Cortellazzo, in frazione Cortellazzo del comune di Iesolo (Venezia).

N. 1130. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Patriarca di Venezia in data 31 ottobre 1948, integrato con postilla 20 maggio 1949, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe di Cortellazzo, in frazione Cortellazzo del comune di Iesolo (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1949, n. 1131.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione della Vicaria curata autonoma di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in Migliolungo di Caviolo del comune di Reggio nell'Emilia.

N. 1131. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Reggio nell'Emilia in data 15 agosto 1948, integrato con postilla 28 aprile 1949, relativo alla istituzione della Vicaria curata autonoma di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in Migliolungo di Caviolo del comune di Reggio nell'Emilia.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1950

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1949.

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1950-51.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE AD INTERIM
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939, n. 880;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1950-51.

Roma, addì 29 dicembre 1949

Il Ministro per la marina mercantile ad interim
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951

Numero dell'esercizio 1949-50	Numero dell'esercizio 1950-51	CAPITOLI – DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1949-50	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1950-51 (Col. 4 ± 5)
1	2	3	4	5	6
		ENTRATA			
1	1	Proventi della contribuzione per provvedere alle spese per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (articolo 1279, primo comma, del Codice della navigazione e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547)	16.000.000	— (a) 6.000.000	10.000.000
2	2	Proventi della contribuzione per provvedere alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (articolo 1279, secondo comma, del Codice della navigazione e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547) . . .	9.000.000	— (a) 4.600.000	4.400.000
3	3	Canoni delle imprese portuali	300.000	+ (b) 300.000	600.000
4	4	Proventi eventuali diversi	1.000	—	1.000
			25.301.000	— 10.300.000	15.001.000
		SPESA			
1	1	Indennità di trasferta e di missione . . .	1.000.000	+ (c) 400.000	1.400.000
2	2	Spese per provvedimenti relativi alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	9.000.000	— (d) 4.600.000	4.400.000
3	3	Manutenzione e miglioramento di fabbricati Fitto di locali	*per memoria*	—	*per memoria*
4	4	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio	3.000.000	—	3.000.000
5	5	Compensi per lavoro straordinario al personale statale addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	1.500.000	+ (e) 354.000	1.854.000
6	6	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 D. L. P. 27 giugno 1946, n. 19)	500.000	—	500.000
7	7	Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo del Bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale, del Comitato centrale e dei Consigli del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso (regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623; legge 4 giugno 1949, n. 422) (*f*) . . .	1.800.000	— (g) 1.300.000	500.000
8	8	Sussidi al personale e rispettive famiglie . . .	300.000	+ (c) 200.000	500.000
9	9	Spese casuali . . .	50.000	—	50.000
10	10	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	8.151.000	— (h) 5.354.000	2.797.000
			25.301.000	— 10.300.000	15.001.000

a) Diminuzione dipendente da presunte minori entrate.
b) Aumento dipendente da presunte maggiori entrate.
c) Aumento dipendente da presunto maggior fabbisogno.
d) Diminuzione dipendente da presunto minor fabbisogno in analogia ai presunti minori introiti al capitolo 2 dell'Entrata.
e) Aumento dipendente dall'applicazione della legge 12 aprile 1949, n. 149.
f) Modificata la denominazione del capitolo in conseguenza della legge 4 giugno 1949, n. 422, che istituisce il Comitato centrale del lavoro portuale.
g) Diminuzione dipendente da presunto minor fabbisogno.
h) Diminuzione dipendente dal presunto risultato della gestione dell'esercizio.

Il Ministro per la marina mercantile ad interim
CORBELLINI

(742)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1950.

Trasferimento del comune di Fontechiari dalla circoscrizione degli Uffici finanziari di Arpino a quelli di Sora.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Arpino al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Fontechiari un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Sora;

Decreta:

Il comune di Fontechiari viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Arpino a quella dei corrispondenti uffici di Sora.

Roma, addì 10 gennaio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1950
Registro Finanze n. 2, foglio n. 286. — LESEN

(699)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1950.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del Po nel tratto che il fiume attraversa la città di Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 aprile 1949, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le sponde del Po, nel tratto che il fiume attraversa la città di Torino;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Torino senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che le sponde del Po nel tratto predetto presentano cospicui caratteri di bellezza naturale;

Decreta:

Le zone indicate nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute sulla legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Torino, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Torino.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 11 gennaio 1950

Il Ministro: GONELLA

Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali

Verbale n. 10.

Oggi 22 aprile 1949, in una sala della Soprintendenza ai monumenti di Torino, debitamente convocata con lettere circolari, alle ore 15,30 si è riunita la Commissione per le bellezze naturali della provincia di Torino, per discutere del seguente ordine del giorno:

1) Sestriere: Difesa del paesaggio;
2) Sauze d'Oulx: Difesa del paesaggio;
3) Nichelini: Protezione della palazzina di Stupinigi;
4) Pinerolo: Viale Sarvognan;
5) Sant'Ambrogio: Cave del Monte pirchiriano;
6) Torino: Sponde del Po;
7) Varie.

Alla seduta hanno preso parte i signori:

avv. Giorgio Anselmi, presidente;
arch. prof. Vittorio Mesturino, vice presidente;
dott. Adriano Bacchella, presidente E.P.T., membro;
conte dott. Giancarlo Camerana, membro;
colonnello conte Vittorio Prunas Tola, membro;
il sindaco del Sestriere, assistito dal presidente dell'Ente autonomo di soggiorno e turismo di Sestriere;
il sindaco di Sauze d'Oulx;
il sindaco di Sant'Ambrogio Torinese;
il dott. Migliardi, assessore della Giunta comunale di Torino, in rappresentanza del sindaco;
i dottori Luigi Cima e Franco Miotto, in rappresentanza del Corpo forestale di Torino.

Aveva scusato la propria assenza il sindaco di Pinerolo.

Non sono intervenuti per quanto invitati il sindaco di Nichelino, ed il dott. Peretti esperto in materia di geologia e mineraria.

Con funzioni di segretario il 1° segretario della Soprintendenza ai monumenti di Torino prof. Nino Giannantoni.

Alle 15,45, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, come voluto dal regolamento in applicazione della legge 29 giugno 1947, l'avvocato Giorgio Anselmi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta dando la parola al Soprintendente ai monumenti.

TORINO *Sponde del Po.* — Il Soprintendente richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di vincolare le sponde del Po al fine di proteggerle contro eventuali occupazioni con costruzioni di qualsiasi natura che potrebbe offendere l'incomparabile panorama formato dal placido deflusso delle acque del fiume, e dal verde dei viali che lo fiancheggiano, dal parco del Valentino e dalla collina.

Il Soprintendente propone pertanto che sia vincolato il terreno delle sponde del Po dalla foce del Sangone a quella dello Stura e per la profondità dei viali che fiancheggiano il corso del fiume come da allegata planimetria.

Il rappresentante del sindaco prende subito la parola per chiarire che non vede la necessità del vincolo richiesto perchè non ravvisa, nel territorio proposto, quell'importanza paesaggistica che gli si dovrebbe riconoscere, che il Comune ha mezzi sufficienti per poter di volta in volta intervenire quando lo creda necessario a tutela delle località più significative che si minacciasse di danneggiare, senza ricorrere ad altri tutori, e che infine gli pareva eccessivo lo stendere il vincolo per l'enor-

me tratto proposto e compreso fra le foci dei due fiumi Sangone e Stura.

Gli fu risposto da tutti gli altri membri ed in special modo gli fu chiarito dall'arch. Molli Boffa, che il Comune dovrebbe essere ben lieto di avere un ente che gli tuteli i propri interessi ed al quale affidare la protezione di quelle bellezze paesaggistiche che indiscutibilmente esistono e che potrebbero essere danneggiate se lasciate alle cure di un regolamento di edilizia al quale con troppa facilità spesso deroga.

La Commissione, ravvisando nel tratto delle sponde del Po che attraversa la città, e precisamente nel tratto compreso fra le foci del Sangone e quelle della Stura, le caratteristiche di cui è fatto cenno nel n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1947, all'unanimità, ad eccezione del rappresentante del sindaco di Torino, delibera di elencare fra le cose d'interesse pubblico agli effetti della predetta legge sulla tutela delle bellezze naturali, la zona delle sponde del Po di cui è fatto cenno più sopra, come specificato dall'allegata planimetria (All. 9) e come dall'unito elenco di dati catastali (All. 10). L'una e l'altro fanno parte integrale del presente verbale.

Il rappresentante del sindaco fa tutte le sue riserve a tale deliberazione.

Elenco dei dati catastali inerenti alla zona delle sponde del Po in comune di Torino dalla foce del Sangone alla foce della Stura, da vincolare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

Foglio n. 25:
numeri 95, 96.

Foglio n. 42:
numeri 8, 9, 10, 11, 42, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 69, 70, 71, 89, 90.

Foglio n. 43:
numeri 13, 14, 21, 23, 24, 40, 41, 43, 44.

Foglio n. 44:
numeri 2, 4.

Foglio n. 45:
numeri 4, 5, 6, 8, 9, 20, 24, 25, 26, 27, 30 a 30-*b*, 30-*c*, 31, 33, 34, 38, 119, 120, 121, 122, 144, 165, 167.

Foglio n. 46:
numeri 6, 7, 8, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 73, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 93, 96, 130, 131, 150, 242, 243, 244, 245, 246, 261, 263, 304, 305, 306, 307, 311, 312, 318, 323, 325, 326, 338, 385, 386, 388, 389.

Foglio n. 120:
numeri 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 180, 181, 182, 183, 194, 245, 246, 251, 280, 285, 288, 289, 304.

Foglio n. 121:
numeri 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 168, 201, 233, 244.

Foglio n. 122:
numeri 41, 43, 137, 150, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 185, 187, 202, 203, 237, 332, 399, 401, 410, 432, 433, 456.

Foglio n. 123:
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 171, 203, 230, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 340, 367, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383.

Foglio n. 124:
numeri 1, 2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 153, 154, 155, 156, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 222, 223, 250, 261, 262, 271, 272, 281, 287, 333, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 348, 352, 356, 366, 399.

Foglio n. 134:
numeri 1, 6, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 168, 175, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 194, 195, 208, 232, 236, 333, 334, 486, 487, 488, 489, 490, 507, 508, 509.

Foglio n. 135:
numeri 4, 6, 7, 8, 12, 165, 166, 167, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 290, 292, 300, 301, 307, 308, 310, 311, 345, 346, 347, 348, 349.

Foglio n. 144:
numeri 1, 5, 8, 22, 23, 24, 31, 40, 41, 42, 43, 136, 182, 183, 185, 186, 200, 201, 202, 205, 206, 208, 231, 232, 271.

Foglio n. 145:
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 88, 89, 90, 101, 102, 103, 105, 106, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 146, 185, 186, 189, 196, 204, 205, 212, 213, 217, 224.

Foglio n. 148:
numeri 2, 4, 21, 22, 23, 24, 34, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, [illegible] 61, 62, 63, 64, 65, 78, 79, 80, 88, 106, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 148, 149, 151, 163, 170, 172, 348, 369, 373, 487, 488, 494, 495, 514, 515, 534.

Foglio n. 149:
numeri 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 81, 306, 408, 409, 410, 433, 434, 435, 588, 589, 590.

Foglio n. 159:
numeri 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 172, 197, 198, 199, 200, 201, 207, 216, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 416, 461.

Foglio n. 160:
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 44, 66, 67, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 295, 297, 300, 301, 302, 303, 310, 311, 317, 318, 319, 324, 372, 373.

Foglio n. 161:
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 52, 164, 297, 298, 299, 371, 372, 373, 374, 481.

Foglio n. 162:
numeri 1, 2, 11, 12, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 75, 77, 101, 102, 103, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 143, 147.

Foglio n. 164:
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 21, 22, 103.

Foglio n. 169:
numeri 120, 121, 122, 123, 128, 129, 130, 131, 139, 140, 141, 159, 160, 161, 162, 163, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 319, 320.

Foglio n. 184:
numeri 34, 35, 36, 37, 40, 46, 48, 49, 50, 52, 225, 226, 230, 234, 270, 279, 283, 284, 285, 353, 357, 375, 376, 377, 378, 419, 437.

Foglio n. 191:
numeri 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 82, 88, 89, 90, 91, 94, 100, 101.

Foglio n. 216:
numeri 38, 55, 56, 57, 64, 73, 82, 83.

Foglio n. 222:
numeri 41, 91, 93, 96, 103, 105, 106, 151, 152, 190, 191.

Foglio n. 225:
numeri 8, 9, 12, 13, 14, 40, 46, 47, 48, 50, 54, 59.

(729)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1950.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Cassa di risparmio della Libia per l'anno 1950.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
AD INTERIM

Visto il regio decreto 18 aprile 1935, n 1138, con il quale è stata costituita la Cassa di risparmio della Libia e lo statuto della stessa, approvato con decreto governatoriale 9 dicembre 1935;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del Collegio sindacale della Cassa di risparmio della Libia per l'anno 1950;

Viste le designazioni della Presidenza della Corte dei conti e del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa di risparmio della Libia, per l'anno 1950, è composto come segue:

dott. Fernando Emanuel, consigliere della Corte dei conti;

dott. Enrico Ferrara, direttore di Governo di 1ª classe;

dott. Mario Ruta, ispettore superiore del Tesoro.

Roma, addì 4 febbraio 1950

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

(696)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1950.

Sostituzione del liquidatore unico delle società cooperative « Società anonima cooperativa risveglio » e « Società anonima cooperativa di consumo fra combattenti e mutilati », in Galatone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i decreti Ministeriali in data 12 ottobre 1942, con i quali il rag. Giuseppe Vaglio fu nominato, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, liquidatore delle cooperative « Società anonima cooperativa risveglio » e « Società anonima cooperativa di consumo fra combattenti e mutilati », entrambi con sede in Galatone, in sostituzione del sig. Olindo Vaglio dimissionario;

Viste le note del Prefetto di Lecce rispettivamente in data 16 settembre 1949 e 30 gennaio 1950, relative alla sostituzione del predetto liquidatore con il rag. Luigi Rizzo;

Ritenuta la necessità di nominare un nuovo ed unico liquidatore per la definizione delle operazioni finali di liquidazione delle suddette cooperative in sostituzione del dimissionario rag. Giuseppe Vaglio;

Decreta:

Il rag. Luigi Rizzo è nominato liquidatore unico delle società cooperative « Società anonima cooperativa risveglio » e « Società anonima cooperativa di consumo fra combattenti e mutilati », entrambi con sede in Galatone, in sostituzione del rag. Giuseppe Vaglio, dimissionario, con il compito di procedere alla definizione degli atti finali di liquidazione delle società stesse.

Il compenso dovuto al liquidatore, sarà a carico del bilancio delle cooperative e sarà determinato al termine delle liquidazioni con provvedimento ministeriale.

Roma, addì 14 febbraio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(714)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1950.

Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100 di vario tipo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 gennaio 1950, n. 3;

Decreta:

I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia da L. 100 e L. 50 dei vari tipi attualmente circolanti, fatta eccezione per quelli da L. 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto Ministeriale 22 settembre 1944, cesseranno di aver corso legale il 30 giugno 1950.

La Banca d'Italia ne effettuerà la sostituzione fino a tutto il 30 giugno 1951. Scaduto questo termine, i biglietti non presentati per la sostituzione rimarranno prescritti.

Roma, addì 18 febbraio 1950

Il Ministro: PELLA

(750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 19 gennaio 1950 è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Vicenza, già conferito, con decreto Ministeriale 3 marzo 1932, al notaio dott. Antonio Ciani fu Carlo.

Roma, addì 9 febbraio 1950

(747) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 38

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 febbraio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,25
» Firenze	624,775	145,25
» Genova	624,30	145,20
» Milano	624,80	145,20
» Napoli	624,45	145 —
» Roma	624,85	145,20
» Torino	624,80	145,25
» Trieste	624,75	145,20
» Venezia	624,50	145,50

Media dei titoli del 23 febbraio 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,20
Id. 3,50 % 1902	74,20
Id. 3 % lordo	46,90
Id. 5 % 1935	97,325
Redimibile 3,50 % 1934	75,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,20
Id. 5 % 1936	93,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,825
Id. 5 % convertiti 1951	100,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 23 febbraio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 145,20

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 26 novembre 1949, n. 20486.2/12964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese;
Vista la nota del Prefetto di Varese, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico condotto dott. Giovanni Manzoni, impedito da motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico condotto dott. Giovanni Manzoni, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese, il medico condotto dott. Leopoldo Calegari.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(625)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 10 febbraio 1948, n. 20410.2/7664, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno;
Vista la nota del Prefetto di Belluno, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Giorgio Petta, primario chirurgo dell'ospedale civile di Feltre, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Giorgio Petta, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno, il prof. Alberto Binotto, docente in patologia chirurgica e primario chirurgo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(626)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 17 febbraio 1948, n. 20425.2/7297, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona;
Vista la nota del Prefetto di Cremona, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Italo Stradivari, primario ostetrico dell'ospedale maggiore di Cremona, impedito da motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Italo Stradivari, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona, il dottor Ermanno Guerrini, specialista in ostetricia e ginecologia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 gennaio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(627)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cosenza in data 15 dicembre 1949, n. 40078, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza, è costituita come appresso:

Presidente:
prof. dott. conte Carlo Mistruzzi, vice prefetto.

Componenti:
dott. Antonio Chimenti, medico provinciale;
prof. Ludovico Docimo, libero docente di patologia chirurgica;
dott. Mario Valentini, medico primario dell'ospedale civile di Cosenza;
dott. Antonio Caruso, medico condotto.

Segretario:
dott. Erardo Limata.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(629)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a due posti di capotecnico agricolo aggiunto in prova, gruppo B, nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il regio decreto 3 gennaio 1926, numero 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 (art. 2), concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro « ad interim » per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regolamento del personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di capotecnico agricolo aggiunto in prova (gruppo *B*) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia provvisto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di diploma di perito agrario rilasciato dalle ex Scuole agrarie medie regie o da quelle pareggiate Istituto agrario « Vegni » e Scuola media di agricoltura « Stanga » di Cremona o dagli attuali Istituti agrari o da quelli pareggiati, o di altri titoli equipollenti;

b) dimostri di aver diretto in modo lodevole una azienda agricola del genere di quella per la quale occorre la sua opera;

c) sia cittadino italiano;

d) abbia l'esercizio dei diritti civili;

e) abbia sempre tenuta illibata condotta civile, morale e politica;

f) abbia alla data del presente bando compiuto l'età di anni 18 e non superati gli anni 35.

I requisiti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del presente art. 2 debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Detto limite di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti, o che, catturati dai tedeschi o dai giapponesi, siano stati favorevolmente giudicati dalle apposite Commissioni, o che, come civili, siano stati deportati dal nemico, nonchè per i cittadini che, aventi il loro domicilio in territori di confine, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno; e per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, numero 104;

2) di anni nove:

a) per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono escluse da tale beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra. Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una elevazione dei sopra indicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e dirette al Ministero di grazia e giustizia, debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle procure della Repubblica presso i tribunali che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza. Le domande debbono essere corredate dei documenti indicati nel seguente art. 4 del presente decreto ed accompagnate da un elenco di essi in duplice copia, una delle quali, all'atto della presentazione, deve essere restituita dall'ufficio ricevente al candidato, a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno trasmettere nel prescritto termine, la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in regioni che non fanno parte del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Presidenziale;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuta regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario o da un sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e che inoltre abbia statura non inferiore a m. 1,60.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *a*), del presente decreto, o copia notarile o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

g) attestazione da cui risulti il possesso del requisito richiesto dall'art. 2, lettera *b*), del presente decreto;

h) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma e dal cancelliere del tribunale, o segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*) del presente art. 4, insieme allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato attestante la specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo e lo stato di famiglia, devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 28.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito, o quella di cui alla circolare numero 202860/Ord.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1949 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia rilasciato con le modalità di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi. Pertanto tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 8.

Il procuratore della Repubblica, nel ricevere ciascuna domanda vi appone a margine la data di presentazione, assume quindi le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvedendo al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena) entro venti giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 9.

Il concorso si svolgerà mediante esame, secondo le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale,

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) trattazione di un tema di tecnica agricola;

2) trattazione di un tema di contabilità delle aziende agricole.

La prova orale avrà per oggetto oltre alle materie delle prove scritte le seguenti altre materie:

1) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e nozione dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria, con speciale riguardo alle aziende agricole;

2) legge sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli operai, leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contro le malattie professionali e sugli infortuni sul lavoro;

3) nozioni elementari di diritto costituzionale, di economia politica, di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria, e di contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 26 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Art. 11.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione agli interessati.

Sia alle prove scritte che alle orali i candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 13.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 14.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono assegnati, oltre l'assegno mensile lordo di L. 15.250 e le vigenti indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1950

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1950
Registro Grazia e giustizia n. 6, foglio n. 58. — OLIVA

(734)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 15 aprile 1949.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1949, n. 97, col quale è stato indetto il concorso per duecento posti di uditore giudiziario;

Poichè occorre fissare la data delle prove scritte del concorso medesimo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 15 aprile 1949, avranno luogo in Roma, nei giorni 7, 8 e 9 marzo 1950, alle ore 8.

Roma, addì 4 febbraio 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1950
Registro n. 7, foglio n. 4. — OLIVA

(735)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per titoli ed esami ad ottanta posti di tenente medico, a dieci posti di tenente chimico-farmacista e a sei posti di tenente veterinario nel servizio permanente dell'Esercito (decreto Ministeriale 5 settembre 1949).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione a concorsi ad impieghi statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente la equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la nota n. 40943/12116-2-9.7/1.3.1 del 4 giugno 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per titoli ed esami a ottanta posti di tenente medico, a dieci posti di tenente chimico-farmacista e a sei posti di tenente veterinario in servizio permanente dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami per la nomina, nei ruoli del servizio permanente, di:

a) ottanta tenenti medici;

b) dieci tenenti chimico-farmacisti;

c) sei tenenti veterinari.

Art. 2.

A tali concorsi possono partecipare gli ufficiali in servizio permanente e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio od in congedo, di qualsiasi arma o servizio, nonchè gli altri cittadini italiani che siano in possesso del titolo di studio specificato nel successivo art. 3, n. 7, e che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 32° anno di età.

Art. 3.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo, indirizzata al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale ufficiale Divisione reclutamento), con l'obbligo di presentarla, unitamente ai documenti prescritti, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono, ovvero, in tutti gli altri casi, al Comando del distretto nella cui circoscrizione risiedono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e i titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito, quello della propria famiglia e il distretto cui sono in forza o il Corpo cui appartengono, se in servizio militare.

Delle successive eventuali variazioni dovranno dare tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda ed al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale ufficiali);

c) dichiarare il loro stato civile (celibe, ammogliato, vedovo).

Entro il termine sopradetto di novanta giorni, i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle stesse autorità di cui al primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

1. - Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore.

2. - Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal prefetto, se rilasciato dal sindaco nella sua qualità di capo del Comune.

3. Certificato del casellario giudiziale, in carta da bollo, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario presso il tribunale del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Per i cittadini italiani nati all'estero, detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma.

4. Certificato di buona condotta, morale, civile e politica, in carta da bollo di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale, legalizzato dal prefetto.

5. Stato di famiglia, in carta da bollo, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

6. - Fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un notaio o dal sindaco. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto.

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale dipende.

7. Diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (per gli aspiranti alla nomina a tenente medico);

diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista (per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista);

diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario (per gli aspiranti alla nomina a tenente veterinario).

In luogo dei diplomi originali su menzionati, possono essere prodotte copie notarili di essi, redatte in carta da bollo e legalizzate dal presidente del tribunale o dal pretore.

Il concorrente qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione può produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione.

E' valido il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale di medico chirurgo (per gli aspiranti alla nomina a tenente medico), di farmacista (per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista), di veterinario (per gli aspiranti alla nomina a tenente veterinario), rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni.

8. Certificato della segreteria della competente università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea.

9. Certificato della segreteria della competente università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione (tale certificato può essere omesso solo nel caso in cui le votazioni anzidette risultino dal certificato di cui al terzo comma del precedente n. 7).

Per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista, il certificato di cui al n. 8 deve contenere le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari della Facoltà di chimica e farmacia, o della Facoltà di chimica e della Facoltà o scuola di farmacia, nonchè le votazioni finali conseguite negli esami di laurea o di diploma, e il certificato di cui al presente n. 9 le votazioni riportate negli esami di abilitazione sia per la professione di chimico e sia per la professione di farmacista.

10. Tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera, che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6; gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'Amministrazione della difesa Esercito, deve riguardare solo gli originali dei titoli di studio.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, devono ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo, curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità tutti i documenti richiesti, non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le vigenti disposizioni sul bollo, con le date di rilascio e le dovute legalizzazioni o vidimazioni.

Art. 4.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che dai candidati siano presentate, con tutti i documenti prescritti, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

In calce in ogni domanda le suddette autorità, con apposita dichiarazione, dovranno far risultare esplicitamente la data sotto la quale vengono presentati la domanda stessa e i documenti che devono corredarla, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero della difesa Esercito (Direzione gene-

rale personale ufficiali - Divisione reclutamento), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate.

Con le domande le autorità riceventi faranno, altresì, pervenire al Ministero della difesa Esercito:

a) il libretto o cartella personale aggiornati con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale o sottufficiale dell'Esercito o delle altre Forze armate;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, se il concorrente è ufficiale, o del foglio matricolare, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa ovvero certificato di esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) le informazioni dell'Arma dei carabinieri, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e della sua famiglia; se il concorrente è ammogliato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e di moralità della moglie e della di lei famiglia;

e) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato. Tale visita sarà effettuata presso l'ospedale militare principale, da una Commissione composta del rispettivo direttore di sanità (presidente), del direttore dell'ospedale e di un altro ufficiale medico superiore (membri).

Nella visita su accennata, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, debbono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovrà essere accertato, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica, con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Il limite minimo di statura è fissato, senza eccezione alcuna in m. 1,60.

La Commissione sanitaria dovrà inoltre accertare che i candidati abbiano il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto, in ambo gli occhi, l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle cinque diottrie se ipermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle cinque ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, ed a una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della loro domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero, unitamente alla dichiarazione di visita medica;

f) richiesta di certificato generale mod. 44 (già mod. 42 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914);

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione.

Per i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere d), e), f).

Le autorità cui siano notificate i cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale ufficiali Divisione reclutamento).

Art. 5.

Norme per i concorrenti residenti all'estero.

I concorrenti residenti all'estero presenteranno la domanda, unitamente ai documenti prescritti, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla competente autorità diplomatica o consolare.

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato, la competente autorità diplomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere, tenendo presente le norme di cui alla lettera e) del precedente art. 4, il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le stesse autorità diplomatiche o consolari, trasmetteranno immediatamente al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale ufficiali Divisione reclutamento) le domande presentate nel termine prescritto e i documenti annessi, nonchè il verbale di visita medico-collegiale di cui sopra e interesseranno le competenti autorità militari perchè provvedano alla diretta trasmissione al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale ufficiali Divisione reclutamento) dei documenti di cui alle lettere a), b), d), f), g), del precedente art. 4.

Le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno, altresì, insieme con la domanda, le informazioni sulla condotta, moralità, condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentisi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 6.

Norme concernenti le Commissioni giudicatrici e lo svolgimento degli esami.

Gli esami verteranno sulle materie indicate nei programmi annessi al presente decreto.

Le Commissioni giudicatrici, per la valutazione dei titoli e per gli esami di concorso, saranno composte:

a) per la nomina a tenente medico, di sette ufficiali medici (il presidente e sei membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale medico senza diritto a voto. La Commissione potrà suddividersi in due Sottocommissioni, l'una per la prova clinica medica e chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica;

b) per la nomina a tenente chimico-farmacista, di tre ufficiali del servizio sanitario (il presidente e due membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale del servizio sanitario, senza diritto a voto;

c) per la nomina a tenente veterinario, di tre ufficiali del servizio veterinario (il presidente e due membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale veterinario senza diritto a voto.

Il presidente, i membri e il segretario di ciascuna Commissione giudicatrice saranno nominati dal Ministro per la difesa.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato, per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti; la somma dei punti assegnata a ciascun componente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente quattro, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente uno.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente quattro, ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente uno, si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per cinque.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30.

Per ottenere l'idoneità in ogni singolo concorso è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30, perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo contro ricevuta, i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati alla vigilanza o coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilisse con speciale deliberazione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame decadendo da ogni diritto relativo al concorso.

La Commissione esaminatrice, o il Comitato di vigilanza, deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri rispettivi devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio con il proprio cognome e nome e paternità, dopo di che chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione e del Comitato di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese giorno e ora della consegna.

Tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno almeno degli altri membri della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere agli esami degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa può negare, con provvedimento non motivato e insindacabile, l'ammissione al concorso a qualsiasi candidato.

Art. 8.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti e resi noti il giorno e il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero si provvederà, altresì, a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione al concorso.

Art. 9.

Le graduatorie dei dichiarati idonei nei concorsi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e sul giornale militare ufficiale.

Saranno dichiarati vincitori i concorrenti idonei compresi nel numero dei posti messi a concorso.

I vincitori saranno nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio per il quale hanno concorso, con l'anzianità assoluta che sarà determinata dal decreto di nomina.

Per i tenenti medici e chimico-farmacisti l'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

L'anzianità relativa nel grado di tenente veterinario sarà stabilita in base alla classifica ottenuta nel concorso.

Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimico-farmacisti frequenteranno un corso presso la scuola di sanità militare; i tenenti veterinari frequenteranno prima un corso addestrativo teorico pratico presso un ente militare da destinarsi, poi un corso professionale teorico pratico presso un centro rifornimento quadrupedi.

I tenenti veterinari provenienti dai regolari corsi allievi ufficiali veterinari di complemento sono dispensati dal frequentare il corso addestrativo.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di quattro anni dalla nomina, di ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º febbraio 1950
Registro n. 4, foglio n. 34.

PROGRAMMI DI ESAME

PER IL CONCORSO ALLA NOMINA A TENENTE MEDICO IN SERVIZIO PERMANENTE

I. — Prova scritta di igiene militare.

Svolgimento scritto di un tema di igiene con applicazione al servizio militare. Il tema viene stabilito dalla Commissione, i candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

II. — Prova orale e pratica di clinica medica.

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica medica; il candidato dopo aver provveduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a giudizio della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, anche su argomenti di medicina di urgenza e su nozioni di statistica attinenti alla scienza medica.

III. — Prova orale e pratica di clinica chirurgica.

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica chirurgica; il candidato, dopo aver proceduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a giudizio della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, anche su argomenti di medicina operativa e di chirurgia di urgenza.

PROGRAMMI DI ESAME

PER IL CONCORSO ALLA NOMINA A TENENTE CHIMICO-FARMACISTA IN SERVIZIO PERMANENTE

I. — Svolgimento scritto di un tema di chimica farmaceutica o di chimica farmaceutica e tossicologia.

Il tema uguale per tutti i candidati viene stabilito dalla Commissione, i candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore senza l'aiuto di libri o manoscritti.

II. — Prova pratica di analisi qualitativa di un miscuglio formato di un numero complessivo di acidi e basi non superiori a dieci (durata massima otto ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica o quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pur rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione.

III. — Prova orale (durata massima 40 minuti).

Discussione su argomenti di chimica farmaceutica, bromatologia e farmacognosia.

Leggi e regolamenti più importanti riguardanti la professione del chimico e del farmacista.

PROGRAMMI DI ESAME

PER IL CONCORSO ALLA NOMINA A TENENTE VETERINARIO IN SERVIZIO PERMANENTE

I. — Prova scritta d'igiene, epizoozologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.

Il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente viene svolto senza sussidio di libri o manoscritti, in un tempo non superiore alle otto ore.

II. — Prova orale di anatomia normale e patologica; fisiologia; patologia generale speciale, medica e chirurgica; materia medica.

Durata della prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate la svolge e risponde alle domande che su di esse la Commissione crederà rivolgergli.

TESI

1) Micro-organismi patogeni, vegetali animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia, influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui *virus* filtrabili.

2) Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale, malattie di infezione. Condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3) Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Carbonchio ematico, vaccinazioni, siero vaccinazioni anticarbonchiose.

4) Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazione della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5) Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6) Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura, setticemie e pioemie.

7) Circolazione linfatica, linfangiti, linfangite criptococcica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina: patogenesi, forme cliniche; lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e terapia.

8) Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare e articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9) Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningoencefalite: eziologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero profilassi e siero terapia.

10) Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: eziologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.

11) Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche negli equini.

12) Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche Bile: gligogene e loro funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13) Reni, generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14) Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15) Bronchi, polmoni e pleura. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchiti, polmoniti, pleurite distinzioni, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

16) Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofizie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.

17) Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali, emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18) Ossa, cartilagini di incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture: loro distinzioni e complicazioni; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica: sintomi, esito, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotula, sintomi e cura.

19) Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri e composizioni, azioni ed ufficio della saliva. Parotite: eziologia, lesioni anatomiche e patologiche, diagnosi e cura. Fistole salivari: sintomi e cura.

20) Apparecchio genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti: orchite, acrobustite, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriocicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno, eziologia, sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in generale, ernie inguinali: cause, sintomi, prognosi e cura.

21) Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare; mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

22) Piede degli equini: anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine alare; podoflemmatite e podotrochilite: eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

III. — Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.

Durata della prova: a giudizio della Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini ammalati corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuna la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato e su nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza veterinaria.

Roma, addì 5 settembre 1949

Il Ministro: PACCIARDI

(657)

Posti di impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica) (Circolare 13 febbraio 1950).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo dell'Amministrazione centrale, n. 41 (quarantuno) posti di applicato (gruppo C, grado 12°), spettanti a norma delle vigenti disposizioni ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'art. 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 aprile 1950, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmessa, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile, compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(706)

Il Ministro: PACCIARDI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Termine per la presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei candidati al concorso a ottantasei posti di custode e guardia notturna nelle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il termine entro il quale potrà essere presentata la dichiarazione integrativa da parte dei candidati al concorso a ottantasei posti di custode e guardia notturna nelle Soprintendenze alle antichità e belle arti, bandito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1949, è fissato al 28 febbraio 1950.

(*Decreto Ministeriale* 16 *gennaio* 1950, *registrato alla Corte dei conti il* 15 *febbraio* 1950, *foglio n.* 264, *registro n.* 5).

(736)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel concorso per titoli ed esami ad un posto di capo laboratorio analisi (grado 8°, gruppo *B*) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 febbraio 1950, n. 33:

All'art. 2, ultima riga, in luogo di: « due anni .... » leggasi « otto anni .... ».

(746)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori Giorgio Pedrazzoli (30° graduato), Preite Cesare (35° graduato), Buffoli Riccardo (38° graduato), Azimonti Ferdinando (46° graduato), D'Osualdo Valentino (49° graduato), De Molli Annibale (50° graduato), Carlo Balzarini (51° graduato), hanno rinunciato alla nomina per la condotta medica consorziale di Brebbia con Monvalle e Malgesso;

Considerato che il dott. Ugo Bigliardi, 59° in graduatoria, ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ugo Bigliardi, domiciliato a Cortile San Martino (Parma), via Luerci n. 11, è assegnato alla condotta medica consorziale di Brebbia con Monvalle e Malgesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo-consorzio.

Varese, addì 24 gennaio 1950

Il prefetto: VINCENTI

(558)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto 14 giugno 1949, n. 19359, col quale, alle condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1946, sono state destinate le vincitrici del concorso bandito con decreto prefettizio del 1° giugno 1947;

Considerato che l'ostetrica Sangiorgi Teresa, vincitrice della condotta di Salcito, è stata assegnata ad altra sede a seguito di rinuncia della titolare;

Considerato che l'ostetrica Conti Carolina, risultata idonea nel concorso sopracitato, invitata successivamente ad accettare la suddetta condotta, ha declinato tale invito;

Considerato che l'ostetrica Liverani Montella, anch'essa risultata idonea nel concorso di cui si tratta, chiese, in ordine di preferenza, di essere destinata alla condotta di Salcito;

Visto l'art. 27 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Liverani Montella è assegnata alla condotta di Salcito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legale della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 25 gennaio 1950

Il prefetto: DIANA

(711)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.